

## PROTOCOLLO DI INTESA

tra

il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (di seguito chiamato FORLILPSI) – dell'Università degli Studi di Firenze, con sede in via Laura n. 48 50121 Firenze, C.F. 01279680480, PEC forlilpsi@pec.unifi.it, rappresentato dalla Direttrice Prof.ssa Vanna Boffo autorizzata a firmare il presente atto ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo Fiorentino emanato con Decreto rettorale n. 35026 (405) del 08 maggio 2014.

e

1'Ente,
con sede in,
C.F,
P.IVA,
PEC,
rappresentato dal Direttore/ Dirigente/Presidente;
premesso che
-Il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia;
- L'Ente; - Le parti sono interessate ad una collaborazione finalizzata a
-Le Parti sono interessate a formalizzare attraverso apposito atto



convenzionale tale collaborazione;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Articolo 1 - Premesse**

Le premesse, accettate dalle Parti, formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

## Articolo 2 – Attività oggetto di collaborazione tra le Parti

Le Parti	S1	ımpegna	ino a	collab	orare	allo	svoigimento	della	ricerca
avente									ac
oggetto	. <b></b>								
• • • • • • • • • • • •							• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				••••					
Le Parti	si	impegna	ano,	altresì,	a ris	spettai	re eventuali	altri .	Accord
che	S	<b>i</b> 1	rende	esse	ne	cessa	ri stipu	lare	per
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •									

Le Parti convengono che la collaborazione di cui ai precedenti punti debba essere svolta a condizione di reciprocità e stabiliscono...

Ipotesi: che tale collaborazione non comporterà alcun onere finanziario a carico degli Enti firmatari.

Le Parti convengono sulla possibilità che al presente Protocollo di intesa partecipino altri Enti pubblici provati. Tale possibilità è subordinata al consenso della Parti firmatarie del Protocollo di intesa e alla predisposizione di apposito Atto integrativo al Protocollo in oggetto.



## Articolo 3 – Copertura assicurativa e sicurezza

Le Parti si impegnano a garantire, secondo le modalità vigenti presso gli Enti e per la durata delle attività, la copertura assicurativa antinfortunistica, e a fornire tutte le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, come previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

# Articolo 4 – Responsabili scientifici

I Responsabili scientifici del presente Protocollo di intesa sono:

- per il FORLILPSI la Prof.ssa Vanna Boffo
- per l'Ente.....il Dott./Dott..ssa.....

## Articolo 5 – Prodotti della ricerca

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione dovranno/dovranno......

In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e



saranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti alla co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

#### Articolo 6 – Durata dell'Accordo

#### Articolo 7 – Recesso

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo con preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato, a mezzo posta elettronica certificata, a tutte le Parti dell'Accordo.

#### Articolo 8 – Comunicazione

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine



dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art.2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

#### Articolo 9 – Controversie

Per qualsiasi controversia che possa sorgere fra le Parti in relazione alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Protocollo d'Intesa è competente il Foro di Firenze.

## Articolo 10 – Registrazione e bollo

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R26/04/1986 n. 131 e successive modifiche.

#### **Articolo 11– Sottoscrizione**

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, come previsto dall' art. 15, comma 2 bis della Legge n. 241 del 1990 e



trasmesso all'altra Parte mediante posta elettronica certificata.

Letto, approvato e sottoscritto tra le Parti.

Per FORLILPSI, Università di Firenze la Direttrice, Prof. ssa Vanna Boffo

Per l'Ente	
il Direttore/Dirigente/ Presidente	